



# COMUNE DI MANGO

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12056 – TELEF. 0141/89127 0141/89500 – FAX 0141/839970

E-MAIL [tecnico@comune.mango.cn.it](mailto:tecnico@comune.mango.cn.it)

COPIA

## VERBALE di DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO MANUTENTIVO - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI

N. 77 del 02/10/2025

Responsabile del Servizio:

TRANCHERO Vanessa

### OGGETTO :

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO - LOTTO 2 - FINANZIATO CON I FONDI DELLO STATO (MINISTERO DELL'INTERNO) PER INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO. ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI LEGGE 145/2018. CUP: D31B21006360005. CIG LAVORI: B1E7354A28. AGGIUDICAZIONE LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO ALLA DITTA RPS GAVUZZI S.R.L.. CIG: B8AA708ECC.

---

L'anno **duemilaventicinque**, addì **due**, del mese di **ottobre** nella sede comunale il sottoscritto TRANCHERO Vanessa, assessore in qualità di Responsabile del Servizio, adotta la seguente determinazione:

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- Deliberazione n. 42/GC del 17/06/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa al conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative e di responsabilità dei servizi;
- Deliberazione n. 39/CC del 23/09/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025;
- Regolamento di Contabilità di questo Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/11/2015;
- Regolamento degli acquisti e dei servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 28/06/2007;
- Deliberazione n. 81/GC del 31/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del PEG definitivo, a seguito dell'approvazione del bilancio;

**VISTO** l'art.48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

**VISTI E CONSIDERATI** i seguenti provvedimenti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

### **PREMESSO CHE:**

- l'art.1 c.139 della Legge 30.12.2018, n.145, come modificato dall'art.20 del D.L. n.152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29.12.2021 n.233, prevedeva l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030;
- il Comune di Mango è risultato assegnatario, nel corso dell'anno 2023, del contributo previsto dall'art.1 commi 139 e seguenti della L. 30.12.2018 n.145 – con Decreto 19 maggio 2023 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia, registrato alla corte dei conti il 19.06.2023 dell'importo di € 285.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- le risorse di cui alla suddetta linea di intervento, affidate al Ministero dell'Interno, erano confluite all'interno della Missione 2 Componente 4 Intervento 2.2. del PNRR per effetto dell'art.1 c.139-quater della suddetta Legge, introdotto dall'art.30 del D.L. 24.02.2023 n.13, per cui i comuni beneficiari delle risorse dovevano concludere i lavori entro il 31.03.2026 e rispettare ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi compresi gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall'art.34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.02.202;
- le piccole e medie opere, finanziate le une con l'art.1, comma 29, della L. n.160/2019 e le altre con l'art.1 comma 139 e seguenti della Legge n.145/2018, come la presente, sono fuoriuscite dal PNRR, a seguito della decisione del Consiglio EU ECOFIN dell'8 dicembre 2023, pur dovendosi ancora rendicontare sul sistema REGIS;

**PRESO ATTO** e considerato del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice, che stabilisce:

- ai sensi dell'art.15 del Codice dei contratti, con Deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 23.04.2024 è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione il geom. Ezio Bodrito, dipendente di altra P.A. incaricato dal Comune di Mango;

- che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

**DATO ATTO CHE:**

- l'intervento in oggetto, di complessivi €.285.000,00 è finanziato per €. 285.000,00 dal Ministero dell'Interno;
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2023-2025 e nel programma annuale 2024 ed è identificato dal seguente CUI 00554450049202100002
- con determinazione n.20 del 28/02/2024 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, all'Ing. Antonio Boschis;
- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell'Ing. Antonio Boschis;
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
  - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- con deliberazione n.27 del 23.04.2024 delibera di Giunta comunale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto predisposto dall'ing. Boschis Antonio per un importo complessivo di €. 285.000,00 di cui 220.335,83 per lavori ed € 64.664,17 per somme a disposizione secondo il quadro economico:

A1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	116.043,05
A2	Oneri della manodopera non soggetti a ribasso	99.176,41
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara	5.116,37
<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)</b>		<b>220.335,83</b>

**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

B1	Lavori da eseguirsi in diretta economia e per imprevisti, IVA compresa	10.233,91
B2	Incentivo per la progettazione	4.611,39
B3	Spese tecniche di progettazione, DL, CSP/CSE, contabilità	19.515,00
B4	Contributo previdenziale su voce B3	780,64
B5	Spese per collaudo prove materiali, contributo previdenziale ed IVA compresi	2.000,00
B6	IVA	
	Su lavori 10%	23.056,97
	Su spese tecniche contributo previdenziale 22%	4.465,26
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>64.664,17</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>285.000,00</b>

**DATO ATTO** che le procedure di gara sono state avviate in virtù della determina a contrarre n. 31\_2024, tramite della CUC della città di Alba (CN), cui il comune di Mingo aderisce e che con la stessa determina è stato individuato, quale sistema i affidamento, la procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36\_2023;

**VISTO** la determina dirigenziale n.137 del 25.06.2024 del responsabile della centrale unica di committenza da cui si evince che nei termini assegnati sono pervenute le offerte di n.3 ditte e che l'offerta della ditta **BUILDING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.** con sede legale in Corso Matteotti, 3 in 12051 ALBA (CN) C.F. e P.I. 03669460044 è risultata aggiudicataria della procedura in virtù del ribasso offerto del 20,50% sulla somma posta a base di gara;

**CONSIDERATO** che con propria precedente determinazione n. 49/2024 si procedette ad aggiudicare alla società **BUILDING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.**, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice dei

Contratti pubblici, i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale in oggetto per l'importo di €. 196.547,00 oltre ad IVA 10% per un totale di €. 216.201,70;

**DATO ATTO** che in corso d'opera la direzione lavori ha individuato la necessità di apportare alcune varianti al progetto approvato, resesi necessarie essenzialmente perché è stato verificato che l'impianto antincendio e di allarme era stato incassato nei pilastri portanti della struttura e che quindi occorreva rimuoverlo per intero per ripristinare la sezione utile dei pilastri e rendere ispezionabili gli impianti;

**VISTA** la variante in corso d'opera approvata dal RUP ed il relativo quadro economico, da cui si evince la disponibilità economica ad eseguire le spese necessarie derivanti e conseguenti dalla scoperta imprevista ed imprevedibile rinvenuta in corso d'opera dalle maestranze dell'impresa;

**RICHIAMATO** l'art. 120 del Codice degli appalti vigente (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), che recita:

**1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:**

*a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

*b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*

*1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici;*

*2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*

**c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, Rientrano in tali circostanze (nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;) fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:**

*1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

*2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;*

*3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;*

*4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.*

*d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:*

*1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;*

*2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;*

*3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;*

**2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.**

3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

5. **Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.**

6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel

*contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.*

*11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.*

*12. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.*

*13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.*

*14. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.*

*15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.*

*15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.*

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 occorre adottare la presente Determinazione a contrarre indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire, che nello specifico è lo svolgimento di attività di *ripristino impianto antincendio del plesso scolastico di Mango interessate dai lavori di efficientamento sismico*;
- b) l'oggetto del contratto, che è dato dallo svolgimento di operazioni di manutenzione del patrimonio comunale;
- c) le modalità di scelta del contraente; affidamento diretto sulla base della L. 108\_2021;
- d) la conclusione del contratto, tramite sottoscrizione atto unilaterale d'impegno;

**DATO ATTO:**

- che in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- che l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR;

**DATO ATTO ALTRESI':**

o che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- o che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- o ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 36/2023;
- o ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- o che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- o il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**VERIFICATO** che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere mediante affidamento diretto senza ricorrere a Consip-Mepa o ad altri soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

**PRECISATO** che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

**VISTA** la disponibilità incontrata per svolgere il lavoro in oggetto da parte della ditta RPS GAVUZZI S.R.L. con sede in Corso Torino n.24 12051 ALBA (CN) – p.i. e C.F. 00667700041 ed il preventivo di spesa del 11.09.2025 da cui si evince che per la esecuzione dell'intervento di interesse del Comune di MANGO, si prevede una spesa di €. 2.820,00 oltre ad IVA 22% per un totale di €. 3.440,40

**RILEVATA** la propria competenza e ritenuto di procedere;

**VISTI** gli artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

**DATO ATTO CHE** sul presente provvedimento è stato posto il Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del citato Testo Unico.

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.

#### **DETERMINA**

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** ai sensi dell'art. 192 del DLGS. 267/2000 di quanto segue:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire, che nello specifico è lo svolgimento di attività di *ripristino impianto antincendio del plesso scolastico di Mango interessate dai lavori di efficientamento sismico*;
  - b) l'oggetto del contratto, che è dato dallo svolgimento di operazioni di manutenzione del patrimonio comunale;
  - c) le modalità di scelta del contraente; affidamento diretto sulla base della L. 108\_2021;
  - d) la conclusione del contratto, tramite sottoscrizione atto unilaterale d'impegno;
3. **Di approvare** il preventivo di spesa della ditta RPS GAVUZZI S.R.L.;
4. **Di affidare**, per quanto indicato in premessa ed in ragione della competitività del prezzo, il servizio di pulizia generale straordinaria delle aule interessate dai lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico di Mango alla ditta RPS GAVUZZI SRL in premessa generalizzata, per una spesa di €. 2.820,00 oltre ad IVA 22% per un totale di €. 3.440,40;
5. **Di impegnare** la complessiva spesa di €. 3.440,40 lorde, con imputazione in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2014, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 come segue:

<b>Anno registrazione</b>	<b>Anno esigibilità</b>	<b>– Missione – Programma – Titolo</b>	<b>Importo</b>	<b>CUP CIG</b>	<b>IMPEGNO</b>
2025	2025	- 04 - 02 - 2 - Ex Cap.3144/1	€. 3.440,40	D31B21006360005  B8AA708ECC	150/4/2025

6. **Di dare atto** che tale affidamento è subordinato all'impegno della prenominata ditta, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
7. **Di dare atto** che il pagamento derivante dal predetto impegno è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
8. **Di procedere** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
10. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
11. **Di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
12. **Di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
13. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
14. **Di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incarica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
TRANCHERO Vanessa

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Si certifica che in copia conforme all'originale Il presente atto è in pubblicazione sul sito informatico [www.comune.mango.cn.it](http://www.comune.mango.cn.it) sezione 'Albo Pretorio Digitale' del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/11/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D.ssa ALBA MAIMONE

---

### **CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO**

VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bi comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Mango, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

### **CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Mango, li 02/10/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
FERRERO Damiano

---

### **CONTROLLI DEL SEGRETARIO**

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i e del Regolamento Comunale.

Mango, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D.ssa ALBA  
MAIMONE

---